

Publicato il 23/10/2018

N. 00689/2018 **REG.PROV.COLL.**
N. 00329/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 329 del 2018, proposto da

L. G. , rappresentata e difesa dall'avvocato . , con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di

nei confronti

M. C. ;

per l'annullamento, in parte qua

dell'ordinanza n. del /'2018 del Sindaco del Comune di , con la quale
si ordina alla ricorrente, in qualità di liquidatore giudiziale, di provvedere alla
rimozione e allo smaltimento delle lastre in materiale contenente amianto
accatastate a terra nell'area dismessa ex . S.r.l. identificata catastalmente al
Foglio . Mappale . del N.C.E.U. nonché di provvedere alla bonifica del sito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe viene impugnata l'ordinanza n. del / '2018, adottata dal Sindaco di nella parte in cui contempla, tra i destinatari dell'ordine di provvedere, anche l'odierna ricorrente in qualità di "liquidatore giudiziale".

La decisione del Comune, di estendere l'ordine anche quest'ultimo soggetto, si fonda sul recente orientamento contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato 25/7/2017 n. 3672 (che confermava la sentenza di questo TAR n. 290/2016).

Stante la mancata costituzione dell'amministrazione intimata, questo Tribunale disponeva istruttoria ex art. 65, comma 3, del c.p.a. per acquisire relazione sui fatti di causa e copia di atti documenti di cui all'art. 46, comma 2, del c.p.a.

Detta istruttoria veniva adempiuta mediante deposito di quanto richiesto in data 5/10/2018.

Nella relazione di accompagnamento, il Comune di insiste per la legittimazione passiva della ricorrente, in qualità di liquidatore giudiziale, secondo la giurisprudenza sopra richiamata.

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni indicate nel primo motivo di gravame avente carattere assorbente rispetto alla seconda censura.

Al riguardo va osservato che il Comune invoca un orientamento giurisprudenziale non attinente al caso in esame poiché esso si occupava della dibattuta questione circa la legittimità dell'ordine di adempiere rivolto al "curatore fallimentare"; questione sulla quale ancora comunque emergono contrasti giurisprudenziali (cfr. Cons. Stato, 4/12/2017 n. 5668 per la tesi opposta a quella invocata dal Comune) in

relazione alla circostanza che il curatore “ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare” ai sensi dell’art. 31 del R.d. n. 267/1942 (l. fallimentare).

I poteri e i compiti del “liquidatore giudiziale”, nella procedura di concordato preventivo con cessione di beni (cfr. art. 182, comma 2, R.d. n. 267/1942), sono invece diversi e non contemplano l'amministrazione del patrimonio fallimentare, la quale resta in carico all’azienda debitrice.

Di conseguenza le due figure (curatore fallimentare e liquidatore giudiziale) non possono essere assimilate “tout court” come sembra abbia voluto fare il Comune di invocando l’orientamento giurisprudenziale sopra ricordato.

Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi novità della vicenda in esame.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla, in parte qua, il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Consigliere

L'ESTENSORE
Gianluca Morri

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi